

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 21-2637

L.r. 40/1998 - Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il "Progetto di rinnovo (con contestuale ridelimitazione e riduzione d'area) della Concessione Mineraria FORNACCIO per minerali di argille per porcellana e terraglia forte, sita nei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI)", presentato dalla Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l.. Codice: C116V.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 2 novembre 2010, la Signora Gianna Rosati, in qualità di Amministratore della Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Lozzolo (VC) Via Virauda 2, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, in merito al "Progetto di rinnovo (con contestuale ridelimitazione e riduzione d'area) della Concessione Mineraria Fornaccio per minerali di porcellana e terraglia forte, sita nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI)".

Contestualmente, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa" del 2 novembre 2010 ed agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

In data 19 novembre 2010 il proponente ha perfezionato gli adempimenti inerenti l'informazione al pubblico con la pubblicazione di un avviso integrativo sul quotidiano "La Stampa", determinando in tal modo l'avvio del procedimento.

Il progetto presentato, relativo all'attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato A1 alla l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) "Attività di coltivazione di minerali solidi".

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Attività Produttive, ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 2010, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

L'intervento estrattivo si sviluppa in località "Fornaccio" nei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI). La miniera è posta in un'area assoggettata al vincolo ambientale di cui al D. lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989.

La superficie della Concessione Mineraria sulla base della richiesta di riduzione di area presentata nel corso della fase istruttoria si estende su di un'area di ettari 69 are 04 centiare 85. La coltivazione

si svolge su una superficie complessiva di 143.213,30 m² ricompresi nell'area della Concessione Mineraria.

Il progetto si articola in 2 fasi quinquennali per un arco temporale di 10 anni su una porzione di versante compresa tra le quote 272 e 333 m s.l.m.. La volumetria di materiale estraibile è stimata in circa 1.008.600 m³ per il primo quinquennio e circa 491.400 m³ per il secondo quinquennio.

Il volume annuo estraibile è stato quantificato in circa 250.000 m³ per il primo quinquennio e di 100.000 m³ per il secondo quinquennio.

Contestualmente alla coltivazione mineraria viene eseguito il recupero ambientale con l'obiettivo di ricostituire continuità tra l'intervento in progetto e il territorio circostante per mezzo di tecniche di rinverdimento che permetteranno la riqualificazione dell'area.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 27 gennaio 2011, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del coordinamento delle procedure relative al progetto in esame.

In data 27 gennaio 2011, la Conferenza di Servizi ha eseguito un sopralluogo presso il sito della miniera.

Con nota del 2 marzo 2011 prot. n° 2199/DB1605, il responsabile del procedimento ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa sospendendo i tempi istruttori.

In data 12 maggio 2011, sono state presentate le integrazioni richieste, acquisite dal Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive con protocollo n° 5220/DB1605.

In data 8 giugno 2011, si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi durante la quale tutti i partecipanti hanno espresso parere positivo di compatibilità ambientale e si è rinviato il perfezionamento del procedimento finale in attesa del parere per il vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989.

Nel corso della riunione dell' 8 giugno 2011 la Ditta proponente ha presentato un documento contenente integrazioni spontanee relative agli aspetti giacimentologici e alla caratterizzazione geotecnica dei terreni.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino e argille per porcellana e terraglia forte, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;
- per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche e integrazioni presentate in data 12 maggio 2011 e secondo le prescrizioni previste nell' allegato tecnico (allegato A) relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale alla presente delibera.
- la coltivazione potrà avvenire solo sui mappali specificati nelle integrazioni presentate il 12 maggio 2011. Sui mappali di proprietà Perazzi, Selvaggio-Castelletta potrà essere proseguita solo dopo l'acquisizione dei suddetti appezzamenti.
- i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, siano adeguati in funzione dell'evoluzione dei lavori di miniera;
- al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, il cantiere sia dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all'emergenza;
- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovrà curare l'aspersione di acqua sui piazzali e strade di cantiere per contenere l'emissione di polveri;
- il trasporto del minerale tra i cantieri e lo stabilimento di trattamento dovrà avvenire utilizzando solo le piste interne all'area di concessione; l'ingresso Est non dovrà più essere utilizzato.
- il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;

- il tratto di strada precedente l'impianto di lavaggio gomme dei mezzi e il successivo tratto fino al bivio con lo stabilimento Minerali Industriali SpA dovrà essere asfaltato entro sei mesi dal rilascio della concessione mineraria;
- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998 sia presentato un piano di manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui siano previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d'arte ed interventi di irrigazione;
- venga stipulata una convenzione tra il Comune di Lozzolo e la Società R.M. Ricerche Minerarie al fine di garantire il mantenimento della pulizia della viabilità pubblica e dello smaltimento delle acque meteoriche prima del rilascio della Concessione Mineraria;
- nel caso debbano essere utilizzate terre e rocce da scavo per i riempimenti, la Società dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 186 del D. lgs. n.152/06 e dalle linee guide approvate con D.G.R. 15.2.2010 n. 24-13302.

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza, in particolare quelli previsti dall'A.R.P.A.

Il giudizio di compatibilità assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. lgs. 42/2004 come indicato nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. n. 13254/34.10.07/551 del 07.06.2011 e l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico.

Ai fini dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento delle procedure, di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998, si è preso atto dei seguenti pareri:

- relazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 resa dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con nota n. 21314/DB0814 del 6 giugno 2011,
- parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte n. 13254/34.10.07/551 del 7 giugno 2011,
- parere favorevole espresso dal Settore regionale Idraulica Forestale e Tutela del Territorio con nota n. 60799/DB1418 del 8 agosto 2011, contenente alcune prescrizioni relative al vincolo idrogeologico, che si allega al presente atto (Allegato B).

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e le risultanze istruttorie dei soggetti coinvolti nel procedimento, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare l'impatto dei lavori in corso d'opera e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell'area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra richiamate.

Visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927;
 vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;
 vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
 vista la l.r. 44 del 26 aprile 2000;
 visto il D. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 visto il D. lgs. n. 117/2008;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al “Progetto di rinnovo (con contestuale ridelimitazione e riduzione d’area) della Concessione Mineraria Fornaccio per minerali di porcellana e terraglia forte, sita nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI)”, presentato dalla Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Lozzolo (VC) Via Virauda 2, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino e di argille per porcellana e terraglia forte, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, poichè dal materiale estratto si ricava una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;
- per l’attuazione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, è valido alle seguenti condizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche e integrazioni presentate in data 12 maggio 2011 e secondo le prescrizioni previste nell’ allegato tecnico (allegato A) relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale alla presente delibera.
- La coltivazione potrà avvenire solo sui mappali specificati nelle integrazioni presentate il 12 maggio 2011. Sui mappali di proprietà Perazzi, Selvaggio-Castelletta potrà’ essere proseguita solo dopo l’acquisizione dei suddetti appezzamenti.
- I canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, siano adeguati in funzione dell’evoluzione dei lavori di miniera;
- al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere sia dotato di idonei sistemi

tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all'emergenza;

- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovrà curare l'aspersione di acqua sui piazzali e strade di cantiere per contenere l'emissione di polveri;
- il trasporto del minerale tra i cantieri e lo stabilimento di trattamento dovrà avvenire utilizzando solo le piste interne all'area di concessione; l'ingresso Est non dovrà più essere utilizzato.
- Il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
- il tratto di strada precedente l'impianto di lavaggio gomme dei mezzi e il successivo tratto fino al bivio con lo stabilimento Minerali Industriali SpA dovrà essere asfaltato entro sei mesi dal rilascio della concessione mineraria;
- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998 sia presentato un piano di manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui siano previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d'arte ed interventi di irrigazione;
- venga stipulata una convenzione tra il Comune di Lozzolo e la Società R.M. Ricerche Minerarie al fine di garantire il mantenimento della pulizia della viabilità pubblica e dello smaltimento delle acque meteoriche prima del rilascio della Concessione Mineraria;
- nel caso debbano essere utilizzate terre e rocce da scavo per i riempimenti, la Società dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 186 del D. lgs. n.152/06 e dalle linee guide approvate con D.G.R. 15.2.2010 n. 24-13302.

Alla presente deliberazione è allegato, per farne parte integrante, l'allegato tecnico (allegato A) comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale.

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza, in particolare quelli previsti dall'A.R.P.A. e dal parere del Settore regionale Idraulica Forestale e Tutela del Territorio n. 60799/DB1418 dell'8 agosto 2011 che si allega alla presente delibera (allegato B).

Il giudizio di compatibilità assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. lgs. 42/2004 come indicato nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli prot. n. 13254/34.10.07/551 del 07.06.2011 e l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesistica ex art. 146 del D. lgs. 42/2004, e l'autorizzazione idrogeologica ai sensi della l.r. 45/1989 di competenza regionale della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

Per il controllo dell'andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale la Direzione regionale Attività Produttive, nella determinazione con cui sarà conferito il rinnovo della Concessione Mineraria istituirà una Commissione, costituita da un rappresentante per ogni Ente elencato: Amministrazioni Comunali, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, i competenti Settori delle Province di Biella e Vercelli e da un rappresentante della Società esercente; la Commissione verificherà l'andamento dei lavori di coltivazione e di recupero della miniera effettuando sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale, ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998, la Direzione regionale Attività Produttive si impegna ad adottare la determinazione di Concessione mineraria entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i..

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo e, poi per tutta la durata del progetto prevista in dieci anni dalla data di adozione della determina di Concessione mineraria con contestuale ridelimitazione e riduzione d'area ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, ai fini di consentire l'espletamento delle attività di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, e a tutti i soggetti interessati ed al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per quanto concerne l'autorizzazione ex D. lgs. 42/2004; copia conforme dell'atto resterà depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

(omissis)

Allegato

Allegato tecnico al verbale della riunione di Conferenza di Servizi in data 8 giugno 2011

Concessione mineraria denominata "FORNACCIO" sita nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), esercita dalla ditta R.M.- Ricerche Minerarie S.r.l..

Ai fini della coltivazione della miniera, del recupero ambientale il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote inferiori a 272 m s.l.m. e a quote superiori a 333 m s.l.m.;
2. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
3. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso con gradoni aventi la configurazione indicata nel progetto;
4. durante i lavori di preparazione delle piste di servizio dovrà essere garantita la stabilità delle scarpate di neoformazione sia in scavo che in riporto, anche mediante opere di sostegno e drenaggio dei riporti;
5. i fossi di scolo per la regimazione delle acque superficiali e le vasche di decantazione siano oggetto di periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per conservare la loro funzionalità;
6. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione devono essere costantemente umidificate;
7. le scarpate nella configurazione finale dovranno essere rimodellate con inclinazione non superiore a quella di progetto;
8. il terreno vegetale e la copertura di materiale sterile devono essere accantonati separatamente ; i cumuli del terreno vegetale da predisporre con spessori massimi di 3 metri dovranno essere opportunamente inerbiti con specie idonee al fine di controllare la perdita di frazione fine, la lisciviazione di elementi nutritivi, integrazione la frazione organica e arieggiare la porzione superficiale;
9. l'abbattimento delle piante deve essere eseguito con mezzi adeguati all'utilizzo forestale, evitando l'uso dei mezzi impiegati nella coltivazione mineraria. Le operazioni devono essere condotte secondo corrette tecniche forestali evitando interferenze con il soprassuolo residuo; l'accatastamento di tronchi e ramaglie non deve essere realizzato in aderenza di fusti di piante residue per scongiurare lesioni corticali;
10. gli interventi di recupero ambientale devono essere realizzati durante le stagioni idonee (primavera ed autunno) utilizzando specie idonee alle condizioni territoriali.
11. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;
12. siano conservati i campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;

13. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare nei dati statistici mensili che la concessionaria è tenuta ad inviare, oltre ai volumi coltivati, deve essere indicato il tipo di utilizzo commerciale del materiale venduto indicando per ogni singolo uso il rispettivo quantitativo e la provenienza nell'ambito della miniera;
14. inoltre il concessionario è tenuto:
 - 14.1 ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;
 - 14.2 ad inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;
 - 14.3 ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo;
 - 14.4 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;
 - 14.5 entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata relazione in merito alla commercializzazione del materiale coltivato nell'area della concessione specificandone le caratteristiche mineralogiche.




**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste*

*Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
idraulicaforestale1418@regione.piemonte.it*

ALLEGATO B



CP 8.80.20

Data - 8 AGO. 2011

Protocollo 60799/D81418a

Class. 013.030.030

Regione Piemonte
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
via Fax: 24991

E p.c.
AL COMANDO PROVINCIALE DEL CFS VERCELLI
via fax 0161 259123

AL COMANDO PROVINCIALE DEL CFS BIELLA
via fax 0158497303

Regione Piemonte
Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - Area
di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli
via fax 0141 413467

OGGETTO: richiesta rinnovo con ampliamento e riduzione d'area della concessione mineraria "Fornaccio" - comuni di Bozzolo, Roasio e Villa del Bosco. Ditta R.M. Ricerche Minerarie S.r.l. Fase di valutazione della procedura di VIA art. 12 lr. 40/98. Trasmissione parere in sede di Conferenza di Servizi.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.00, n. 44 ed in particolare l'articolo 63;

VISTA la Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

VISTA la D.G.R. 24 Novembre 2010, n. 33-1063

VISTA l'istanza della Ditta R.M. Ricerche Minerarie S.r.l. tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto;

PRESO ATTO dei verbali della prima e seconda riunione della Conferenza dei servizi inerente l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche, espresse rispettivamente:

- dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli che si allega in copia;

- dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Vercelli;

CONSIDERATE inoltre le valutazioni espresse dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Biella con nota 3669 del 6 luglio pervenute successivamente alla seconda conclusiva riunione della conferenza dei Servizi, al di fuori dei termini previsti per la richiesta di ulteriori approfondimenti;

si esprime parere favorevole ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico

necessarie all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto dalla ditta R.M. Ricerche Minerarie S.r.l. come da documentazione allegata all'istanza.

Il parere è subordinato al rispetto delle prescrizioni sottoindicate e di quelle formulate dagli organi di cui sopra con proprie note che dovranno essere integralmente riportate nella Determinazione conclusiva .

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 1032,92 per ogni ettaro di terreno soggetto trasformazione o modificazione d'uso del suolo e comunque non inferiore a € 516,46; l'esatto computo della superficie trasformata deve essere trasmesso al Responsabile del Procedimento prima dell'emissione del provvedimento finale.

Il versamento può essere effettuato:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte , Via Garibaldi 2, Torino;

c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.za castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r 45/89 e D.Lgs 387/03;

d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 00040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle legge: L.r 45/89.

Copia dell'attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, Via Guasco 1 - 15110 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

2. Dovranno essere comunicate: la nomina del Direttore dei lavori, le date di inizio e fine lavori ai Comando provinciali del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

3. Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità.

4. Ai sensi dell'art. 19 co. 4 della L.r. 04/09 sono a carico del richiedente la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio; in conseguenza a ciò prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà presentare specifico progetto di compensazione forestale indicando la superficie totale boscata trasformata, l'area interessata dai lavori di compensazione e la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dagli Allegati H o I del D.P.G.R. 15 febbraio 2010, n. 4/R. Copia del progetto dovrà essere presentata anche al Settore forestale competente per territorio ai sensi del D.P.G.R. 15 febbraio 2010, n. 4/R artt. 4-5-6.

5. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere completate le integrazioni richieste dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico con nota n. 44402 del 6.6.11 ed essere forniti al Comando Provinciale di Biella del Corpo Forestale specifici chiarimenti in merito agli aspetti tecnici evidenziati con nota 3669 del 6.7.11 che si allega in copia.

4. E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine fissato dal provvedimento finale rilasciato dal responsabile del procedimento.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore e ai competenti Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato per la necessaria attività di controllo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Franco Licini



REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL
SUOLO ECONOMIA MONTANA E FORESTE
Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio

18 LUG 2011

Prot. N. 55405 DB IURD
CLASS. 013.030.030



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE
BIELLA

Biella, 6 luglio 2011

Corso Europa, 5/7
13900 BIELLA
tel: 015 405067
fax: 015 8497303

Prot. N° 3669

Alla Regione Piemonte
Settore Idraulica Forestale e Tutela
del Territorio

OGGETTO: Avvio fase di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente la progetto di "Rinnovo con ampliamento e riduzione di area della Concessione mineraria "Fornaccio" sita nel territorio dei Comuni di Lozzolo, Roasio e Villa del Bosco", presentato dalla società R.M. ricerche Minerarie.

Si fa riferimento al verbale della conferenza dei servizi, allegato alla nota 6505 del 20 giugno 2011, presa visione degli elaborati integrativi spontanei, presa visione del verbale stesso, presa visione delle integrazioni, e della corrispondenza intercorsa, visti i pareri degli organi competenti, si evidenzia prima di tutto lo stralcio del parere ex L.R. 45/89, con le relative motivazioni e l'assenza del progetto di compensazione forestale previsto a norma di legge ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 4/2009.

Si sottolinea inoltre la complessità della problematica legata al riempimento del lago, inizialmente proposto con rifiuti e che attualmente potrebbe stralciato in favore di riempimenti con materiali idonei ai ripristini ambientali e terre e rocce da scavo; lo scrivente non comprende appieno la movimentazione di terre e rocce da scavo con i suoi effetti sul quadro del dissesto idrogeologico e la correttezza dell'applicazione delle vigenti norme (DGR 24 - 13302 del 15 febbraio 2010 e D.L.gs. 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive).

Si osservi infine il parere di ARPA (Barozzi) il quale, nonostante le integrazioni a suo tempo richieste siano state solo parzialmente elaborate, esprime parere favorevole, a condizione che siano prodotte corpose documentazioni tra le quali la verifica di compatibilità delle opere con le NTA nei comuni di Lozzolo, Roasio e Villa del Bosco, nonché le Nda del PAI.

Tutto ciò premesso, lo scrivente desidera conoscere l'avviso di codesto ufficio, in quanto a parere dello scrivente i presupposti tecnici e progettuali attualmente prodotti non consentono l'emanazione di un atto finale favorevole, ancorché con prescrizioni.

Chi scrive riterrebbe opportuno acquisire tutti gli approfondimenti e i chiarimenti richiesti, al dettaglio esecutivo come previsto dalla L.R. 45/89, e solo a quel punto esprimere il parere di competenza.

Si resta in attesa.

AS/cv

Si trasmette via FAX
NON seguirà originale

IL COMANDANTE PROVINCIALE a.i.
Primo Dirigente L.SFP Alessandra STEFANI



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
 Comando Provinciale Vercelli

REGIONE PIEMONTE
 DIREZIONE OC.P.P. OFFESA DEL SUOLO,
 ECONOMIA MONTANA E FORESTE
 SETTORE POLITICHE FORESTALI
 "DRAV. Forest."
 5 AGO 2011
 Prot. N. *6044203*
 Class. *03.000*

Vercelli, 03 Agosto 2011
 C.so Libert , 47 - tel. 0161213190

Alla Regione Piemonte
 Direzione Attivit  Produttive
 Settore Pianificazione e Verifica
 Attivit  Estrattive
 TORINO

OGGETTO: Valutazione di procedura VIA per il progetto di rinnovo con ampliamento e riduzione di area per concessione mineraria "FORNACCIO".
 Comuni: Lozzolo e Roasio
 Ditta: RM Ricerche Minerarie s.r.l.

Si esprime con la presente, ai soli fini dello svincolo idrogeologico, parere favorevole alle opere proposte.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
 (Vice Questore e. f. le RISTORI dr Jacopo)

J. Ristori



Comando Provinciale Vercelli
 Prot. Uscita del 04/08/2011
 Numero **0064203**
 Classifica: 02.06.02